



Comune di Roio del Sangro

COMUNE DI ROIO DEL SANGRO

Provincia di Chieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N° 9 : DEL 23.05.2023

OGGETTO: conferma aliquote IMU anno 2023 -

L'anno duemilaventitrè, addì 23 del mese di maggio, alle ore 19,00, nella sala delle adunanze, si sono riuniti i componenti del Consiglio Comunale, regolarmente convocato in seduta ordinaria ed in prima convocazione.

All'appello risultano:

| COMPONENTI | PRESENTI | ASSENTI |
|----------------------------------|----------|---------|
| CAVORSO Giuseppe | X | |
| DEL CORSO Michael | X | |
| DI BELLO Nadia Daniela | X | |
| DI CARLO Margherita | X | |
| ORFEO Marco | X | |
| DI BARTOLOMEO Rosaria Immacolata | X | |
| CAVORSO Alessandro | X | |
| DI IORIO Filippo | X | |
| CAVORSO Pasqualino | X | |
| DE LUCIA Mario | X | |
| CESE Domenico | | X |
| | 10 | 1 |

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa DI FABIO Evelina, autorizzata con decreto del Prefetto de L'Aquila, la quale, collegata in videoconferenza, provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Giuseppe CAVORSO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta del Sindaco;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 1 della legge n. 160 del 2019 - commi da 739 a 783 – il quale dispone l'abrogazione, a decorrere dall'anno 2020, delle norme concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;

Visto l'art. 1 – della legge n. 160 del 2019 il quale prevede che:

- comma 748 - l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 750 - l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'[articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557](#), è pari allo 0,1 per cento e i Comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
 - comma 751 - fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 752, - l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 753 - per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i Comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
 - comma 754 - per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
 - comma 755 - a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei [commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208](#), i Comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al [comma 677](#)
-

[dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al [comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015](#). I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

Visto:

- il comma 756 della legge n. 160 del 2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che dovrà essere adottato entro il 29 giugno 2020;
- il comma 757 della legge n. 160 del 2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

Rilevato che il Dipartimento delle finanze, con risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, ha precisato che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto stesso vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante; pertanto, ad avviso del Dipartimento delle finanze, la disposizione che sancisce l'inidoneità della delibera priva del prospetto a produrre effetti non si può che riferire al momento in cui verrà reso disponibile in esito all'approvazione del decreto di cui al citato comma 756;

Considerato che fino ad oggi detto decreto non è stato ancora emanato per cui le aliquote IMU saranno definite con le modalità precedentemente applicate;

Visto l'atto consiliare n. 7 del 30.05.2022, con il quale vennero approvate le aliquote IMU per l'anno 2022 come di seguito indicato:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- 10,1 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 10,1 per mille altri immobili;
- 10,1 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;
- 1,00 per mille fabbricati rurali strumentali.

Ritenuto di dovere approvare le aliquote dell'IMU a valere per l'anno 2023;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 267/2000;

All'unanimità dei voti espressi in modo palese;

DELIBERA

A) Di approvare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2023:

- 5,5 per mille per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1-A8-A9 adibite ad abitazione principale e relative pertinenze – detrazione euro 200,00 -
- 10,1 per mille per le unità immobiliari della categoria A non adibite ad abitazione principale;
- 10,1 per mille altri immobili;
- 10,1 per mille per le aree edificabili;
- 10,6 per mille per le unità immobiliari della categoria D;
- 1,00 per mille fabbricati rurali strumentali.

B) di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2023;

C) di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione diverrà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2023, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2023, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente immediatamente eseguibile

IL PRESIDENTE
F.to CAVORSO GIUSEPPE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DI FABIO EVELINA

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla sola regolarità tecnica, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAVORSO GIUSEPPE

Ai sensi dell'art. 49 T.U. n. 267 del 18.08.2000, in ordine alla regolarità contabile, si esprime parere:

Favorevole

Sfavorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to CAVORSO GIUSEPPE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124 TU n. 267/2000)

n. 86 Registro delle Pubblicazioni –

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna.

lì, 24.05.2023

IL MESSO COMUNALE
F.to SCARCI LAURA AMALIA

CERTIFICATO ESECUTIVITA'

IL MESSO COMUNALE
VISTI GLI ATTI DI UFFICIO
CERTIFICA

Che la presente deliberazione, è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dall'avvenuta sua pubblicazione all'Albo Pretorio.

Roio del Sangro, lì _____

IL MESSO COMUNALE
SCARCI LAURA AMALIA
